

**Un plauso al TAR Brescia (e un'invocazione ai Prefetti) – commento a TAR
Brescia sent. 19/2010**

Roberto Bin

Con una sentenza breve il Tar Brescia ha annullato l'ordinanza del Sindaco di un Comune lombardo che "disciplinava" le riunioni in luogo pubblico secondo l'etica leghista. In particolare, si prevedeva che chi *"promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve dare preavviso almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento alla Autorità"* e che *"tutte le riunioni devono essere tenute in lingua italiana"*.

Si tratta di uno dei tanti esempi di uso demenziale dei poteri di ordinanza che, per la protezione di noi cittadini, il "decreto sicurezza" del 2008 (convertito nella legge 128 dello stesso anno) attribuisce al sindaco come ufficiale del Governo. Come ricorda il Tar, la Corte costituzionale (sent. 196/2009), rispondendo all'impugnazione da parte della provincia autonoma di Bolzano, aveva precisato che la legittimità dell'attribuzione ai Sindaci di *"vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana"* poteva essere difesa solo attraverso un'interpretazione adeguatrice, per la quale tali poteri *"non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati"*. Con ciò sembrerebbe precluso qualsiasi spazio per usi "fondamentalisti" del potere di ordinanza (che invece non mancano affatto: si pensi per esempio alle ordinanze che hanno fatto seguito alla sentenza *Lautsi* della Corte EDU, imponendo l'obbligo sanzionato di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche), non fosse che di tale fondamentalismo non sono caduti vittima solo alcuni sindaci eletti dal popolo, ma non benedetti dalla cultura costituzionalistica, bensì anche alcuni illustri commentatori, da cui ci si sarebbe atteso un po' più di riflessione.

Ora il Tar ci dice quello che dovrebbe essere chiaro a tutti: che le garanzie e i limiti della libertà di riunione stanno scritti in Costituzione, e non nei decreti-legge, nelle circolari e nelle ordinanze: e la Costituzione – forse bisogna ricordarlo? – dispone che le riunioni possano essere vietate *"soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica"*; per non dire poi delle manifestazioni religiose, a cui si può opporre soltanto il limite del *"buon costume"* (art. 19), non certo anche quello di essere tenute in lingua italiana (a proposito, delle preghiere in latino che si fa?). Il Tar rifiuta però di entrare nel merito di tale tutela, trattandosi di materia relativa ai diritti soggettivi (costituzionalmente garantiti) e quindi esorbitante dalla sua giurisdizione. Al giudice amministrativo basta rilevare che la competenza a vietare le riunioni è attribuita dall'ordinamento al prefetto, non al sindaco; e che le attribuzioni affidate a quest'ultimo non sono suscettibili di *«alcuna interpretazione estensiva... pena lo "sconfinamento" del Sindaco dai poteri così attribuitigli»*.

Per una generazione come la mia, cresciuta nel mito che l'autonomia sia garanzia di libertà e che il principio di sussidiarietà sia espressione del diritto dei cittadini all'autogoverno, scoprire che bisogna rivalutare l'autorità prefettizia per difenderci dalle follie del sindaco-sceriffo potrebbe causare uno shock irreparabile.